### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; dal Dr. Carlo Purificato e dal Dr. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 13 gennaio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(260) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÀ BOLOGNA FC 1909 Spa • (nota N°. 3829/453pf10-11/SP/blp del 17.12.2010).

(261) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÀ BOLOGNA FC 1909 SPA • (nota N°. 3828/488pf10-11/SP/blp del 17.12.2010).

#### Il deferimento

Con provvedimenti del 17.12.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Silvino Marras, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa;
- il Signor Sergio Porcedda, Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa;

entrambi per rispondere della violazione di cui all'art. 85 lettera a) paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e all'art. 90 comma 2 delle N.O.I.F., per non aver attestato agli Organi federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2010, nonché della violazione di cui all'art. 85 lettera a) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2010;

• la Società Bologna a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi Legali rappresentanti ex art. 4, comma 1 C.G.S.

La Società ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, preliminarmente si richiede la riunione del procedimento con altro di pari data riguardante, secondo la compagine felsinea, una stessa fattispecie (per non aver attestato

tempestivamente l'avvenuto pagamento degli emolumenti, per lo stesso trimestre, da corrispondere ai propri tesserati), e si evidenzia, in sostanza, come tutti gli addebiti mossi alla Società circa le mancanze economiche riguardassero omissioni della precedente gestione e che siano state immediatamente sanate appena dopo l'insediamento della nuova compagine societaria, già a fine dicembre 2010, ragione per cui, appunto per la tempestività e correttezza gestionale della nuova Società, il Bologna meriterebbe solo una sanzione pecuniaria.

La Commissione Disciplinare accogliendo l'istanza della Società deferita e stante la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Silvino Marras, personalmente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Silvino Marras, personalmente, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, ["pena base per il Sig. Silvino Marras, sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 (uno) mese 10 (dieci) giorni]; ["pena base per il Sig. Silvino Marras, sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 (uno) mese 10 (dieci) giorni];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Sergio Porcedda mesi 6 (sei) mesi di inibizione;

• per la Società Bologna FC 1909 Spa la penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Sono comparsi altresì i difensori della Società deferita, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate chiedendo, in particolare la sola sanzione pecuniaria o, in subordine, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale oltre ad una sanzione pecuniaria.

La difesa ha depositato, altresì, copia di modello F24, datato 12.1.11, per il pagamento delle ritenute Irpef e quietanze di versamento dei contributi Enpals datati fra il 20.8.10 e il 20.10.10. La Procura si è opposta al deposito, tardivo, della detta documentazione.

#### I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti - dalle certificazioni Co.Vi.Soc. - che la Società Bologna FC 1909 Spa e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle su citate norme federali non avendo documentato, entro il termine del 15.11.10, il pagamento degli emolumenti, nonchè delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti, per il trimestre luglio-settembre 2010, ai suoi tesserati.

A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i soli contributi Enpals siano stati pagati e, subito dopo l'insediamento dei nuovi vertici societari, ma solo il 12.1.11, anche le ritenute Irpef (ammesso che la documentazione solo oggi prodotta dalla difesa dei deferiti sia ammissibile e, nel merito, che sia effettivamente riferibile al periodo oggetto del deferimento), essendo perentorio il termine entro cui i dirigenti precedenti avrebbero dovuto attestare i citati versamenti. Parimenti non pare poter essere accolta la richiesta della difesa del Bologna di limitare la sanzione alla sola pena pecuniaria in considerazione del, pur apprezzabile, corretto comportamento tenuto dalla nuova Società che ha subito provveduto, tra l'altro, ad allontanare gli autori materiali delle violazioni dato che la Società è rimasta la stessa - ad essersi modificata è stata solo la proprietà e i suoi dirigenti – e dunque il Bologna deve comunque ritenersi sempre responsabile dell'operato dei suoi Legali rappresentanti all'epoca dei fatti contestati.

D'altra parte, diversamente da quanto osservato dalla difesa della deferita, il legislatore federale è intervenuto puntualmente, col comunicato 134/A già del 5 maggio 2009, col quale si è specificato come ogni comportamento omissivo (in questo caso mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dei versamenti Irpef e Enpals) comporti di per sé autonoma sanzione, punibile come minimo edittale con un punto di penalizzazione per ogni omissione. Ciò rende impossibile ritenere, come vorrebbe la tesi difensiva, di dover ipotizzare, nelle due diverse mancate attestazioni di pagamento, una sorta di "reato continuato" riconducibile ad un "unicum".

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità del deferito, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

#### II dispositivo

Per tali motivi, la Commissione:

- applica al Sig. Silvino Marras la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- infligge al Sig. Sergio Porcedda la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- infligge alla Società Bologna FC 1909 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

# (213) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ SPAL 1910 Spa • (nota N°. 3332/110pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

Con provvedimento del 30.11.2010 il Procuratore federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Cesare Butelli, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1910 Spa, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 7) e 11) del titolo III, Criteri sportivi ed organizzativi, di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui ai punti 7 e 11 del Titolo III (Criteri sportivi ed organizzativi) ed in particolare per il mancato deposito dell'atto di nomina del soggetto indicato quale dirigente responsabile della gestione e perché la documentazione allegata al Modulo 11 B vice delegato per la sicurezza, si riferisce ad un soggetto differente rispetto a quello indicato nel modulo;
- la Società Spal 1910 Spa, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1910 Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1910 Spa, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., ["pena base per il Sig. Cesare Butelli, sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società Spal 1910 Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 8.889,00 (Euro ottomilaottocentottantanove/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

visto l'art. 24, comma 1 C.G.S., secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

#### P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Cesare Butelli l'inibizione per giorni 27 (ventisette);
- alla Società Spal 1910 Spa l'ammenda di € 8.889,00 (Euro ottomilaottocentottantanove/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

## (248) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota n. 3596/367pf10-11/Sp/blp del 9.12.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

vista l'istanza di rinvio presentata dalla Procura federale per consentire alla stessa di esaminare la memoria difensiva della Società deferita;

stante la non opposizione della Parte deferita;

dispone il rinvio della trattazione del suddetto procedimento alla data del 3 febbraio 2011, ore 15.

Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

"

#### Pubblicato in Roma il 13 gennaio 2011

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete